

**TRIBUNALE DI TREVISO****SEZIONE FALLIMENTARE**

La signora CARRARO MARIA GABRIELLA (C.F. CRRMGB44P52G195I), nata il 12/01/1944 a Ottone (PC), e residente a Treviso (TV), in via Ragazzi del '99 n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Gheno (C.F. GHNCLD68B28L565I - fax 0422415496 - P.E.C. claudioghenoit@pec.ordineavvocatitrevise.it), del Foro di Treviso, presso il quale elegge domicilio in Treviso (TV) - viale Verdi n. 25, come da procura conferita per il presente atto, dimette il seguente

**RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO****AI SENSI DEGLI ARTT. 14 TER E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 3/2012****INDICE**

1	Sul procedimento avanti l'O.C.C. di Villorba	p. 2
2	Sull'origine della crisi da sovraindebitamento della ricorrente	p. 2
3	Sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento	p. 4
3.1	Presupposto soggettivo	p. 4
3.2	Presupposto oggettivo	p. 5
4	Sulla situazione abitativa e personale della ricorrente e sulle spese di mantenimento	p. 6
5	Sull'ammontare del passivo della ricorrente	p. 6
6	Sul patrimonio della ricorrente	p. 11
7	Esecuzioni in corso	p. 15
8	Atti di disposizione negli ultimi cinque anni	p. 16
9	Sul programma di liquidazione	p. 16
10	Sulla nomina del liquidatore e sulle spese dell'O.C.C. e del liquidatore	p. 17
11	Sulle spese di consulenza e assistenza legale	p. 18
12	Durata della procedura	p. 19

Per una più rapida consultazione dei documenti si precisa che i documenti allegati alla relazione dell'O.C.C. sono di seguito indicati col prefisso "doc.", mentre i

documenti del presente ricorso sono indicati col prefisso "all."

## **1. SUL PROCEDIMENTO AVANTI L'O.C.C. DI VILLORBA.**

Con istanza depositata in data 18/6/2022 all'Organismo di Composizione della Crisi "Equità e Giustizia" del Comune di Villorba la signora Maria Gabriella Carraro, con l'assistenza dell'avv. Claudio Gheno, ha chiesto la nomina di un professionista abilitato a svolgere la funzione di Gestore della Crisi da sovraindebitamento, al fine di accedere ad una delle procedure disciplinate dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (**doc. 1**).

Con provvedimento del 20/06/2022 il referente dell'O.C.C., avv. Marco Serena, ha nominato Gestore della Crisi da sovraindebitamento la dott.ssa Chiara Pegoraro (**doc. 2**), la quale ha accettato l'incarico in pari data (**doc. 3**).

È stata quindi formalizzata dalla ricorrente, tramite P.E.C. dell'avv. Claudio Gheno del 27/06/2022, la richiesta di provvedere al deposito della relazione *ex art. 14 ter*, comma 3, Legge 3/2012 (**all. 1**).

Il Gestore nominato ne dava quindi notizia a mezzo P.E.C. all'agente di riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante (**doc. 4**).

Veniva, infine, redatta dalla dott.ssa Pegoraro Chiara la relazione *ex art. 14 ter* legge n. 3/2012 (**all. 6**).

## **2. SULL'ORIGINE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELLA RICORRENTE.**

La signora Carraro proviene da famiglia benestante e proprietaria terriera, originaria di Ottone (PC), che le ha lasciato un notevole compendio immobiliare e risorse per una vita agiata.

Negli anni giovanili aveva esercitato l'attività di agente di commercio, senza tuttavia maturare il diritto alla pensione verso l'Enasarco; successivamente ha

gestito una palestra, versando contributi anche in tal caso insufficienti a maturare diritto alla pensione.

La stessa compirà a 78 anni e negli ultimi 5 anni non ha esercitato alcuna attività lavorativa, né ha goduto di trattamento pensionistico, in quanto la domanda di assegno sociale è stata respinta (doc. 34) a causa del suo ingente patrimonio immobiliare. È stata ripresentata il 7/6/2022 presso il CAF INCA di Paese.

Ha vissuto quindi gli ultimi anni, dopo aver esaurito i propri risparmi anche per aiutare nel suo ultimo anno di vita l'ing. [REDACTED] (di cui si dirà *infra*), con il ricavato della vendita dei gioielli di famiglia e dei mobili di pregio che le erano rimasti, nonché con l'aiuto del figlio [REDACTED] e della cara amica signora [REDACTED]

La situazione debitoria trae origine per una minima parte dall'incapacità di far fronte a spese straordinarie o comunque esorbitanti dalle modeste necessità della sua vita quotidiana, una volta esauriti i risparmi, dall'altro dalla vicenda successoria seguita alla morte dell'ing. [REDACTED] suo compagno di vita dal 2011. L'ing. [REDACTED] ha vissuto gli ultimi suoi anni nella casa della signora Carraro, che lo ha assistito nella malattia sino alla morte avvenuta il [REDACTED]. Anche in segno di riconoscenza per la vicinanza e l'aiuto ricevuto, l'ing. [REDACTED] l'ha nominata unica sua erede e, apertasi la successione, la signora Carraro è stata oggetto di una serie di iniziative giudiziarie da parte dei legittimari del *de cuius* [REDACTED] [REDACTED] e delle società a essi riconducibili [REDACTED] [REDACTED], che ha causato un monte di debiti esigibili (seppur in gran parte in forza di titoli ancora solo provvisoriamente esecutivi) impossibile da estinguere, neppure mediante vendita di parte del patrimonio immobiliare, considerato che lo stesso è stato sin dall'inizio della controversia con la famiglia [REDACTED] sottoposto a

sequestro conservativo. La parte dei debiti consistente negli obblighi restitutori conseguenti alla sentenza n. 1456/2020 del Tribunale di Treviso (per un totale precettato di € 237.619,40: doc. 7) e alla sentenza n. 1147/2022 della Corte di Appello di Venezia (doc. 8) non sono ancora definitivi, non essendo per quest'ultima pronuncia ancora scaduto il termine per il ricorso per cassazione, impugnazione che è in corso di valutazione.

Risultano poi debiti per mancato pagamento di bolli auto e altri debiti fiscali, per spese legali e condominiali.

La signora Carraro non ha debiti derivanti da attività di impresa.

### 3. SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.

#### 3.1) Presupposto soggettivo.

La signora Carraro ha i requisiti soggettivi per ricorrere alla procedura richiesta in quanto riveste la qualifica di consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lett. B, della L. 3/2012. Non esercita, infatti, alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e l'ammontare del passivo deriva per la quota assolutamente prevalente dal contenzioso successorio di cui è stata parte, e per minima parte da debiti tributari, di origine privata e connessi alle proprietà immobiliari (v. *Infra* sub paragrafo 5).

Non è soggetta, pertanto, a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012.

Non ha, inoltre, usufruito e/o beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure per la crisi da sovraindebitamento e non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore. Non ha, inoltre, già

beneficiario dell'esdebitazione per due volte (cfr. Certificato di cancelleria - doc. 5). Infine, non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La signora Carraro non ha fatto ricorso al credito bancario, e la massa passiva deriva in larga misura, come anticipato, dal contenzioso successorio, in cui si è dovuta difendere, essendovi stata convenuta.

### 3.2) Presupposto oggettivo.

La ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), L. n. 3/2012<sup>1</sup>.

La situazione oggettiva di sovraindebitamento emerge a fronte del considerevole squilibrio tra l'esposizione debitoria della signora Maria Gabriella Carraro e la sua capacità economica di munirsi della liquidità necessaria alla soddisfazione dei creditori.

Dal punto di vista reddituale la signora Carraro non lavora, né attualmente è percettore di trattamento pensionistico.

Dal punto di vista patrimoniale, benché la ricorrente sia proprietaria di numerosi immobili, la loro liquidazione non può dirsi pronta in sé, e in ogni caso la loro liquidazione è rimasta preclusa dai vincoli a cui sono stati assoggettati da alcuni creditori. Il compendio di immobili situato a Ottone è stato sottoposto a sequestro conservativo, trascritto in data 28/5/2019 a Piacenza (doc. 9 file n. 2 formalità n. 4) e il 24/5/2019 a Treviso (doc. 9 file n. 3 formalità n. 17). L'abitazione della ricorrente è stata pignorata in data 12/9/2019 (trascrizione 11/10/2019: cfr. doc. 9 file 3 formalità 18), sulla base di titoli esecutivi ottenuti dalle società   


<sup>1</sup> Art. 6, comma 2, "Ai fini del presente capo, si intende:

a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;"

L'esistenza di più esecuzioni immobiliari, pendenti da tempo, è di per sé già sufficiente a provare lo stato di sovraindebitamento, essendo espressione dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni facenti capo al soggetto<sup>2</sup>.

La signora Carraro risulta avere, sulla base delle dichiarazioni dei creditori rese all'O.C.C. e della documentazione disponibile, un'esposizione debitoria di € 343.521,48, in gran parte sorta dal 2020 in poi, a fronte di un reddito nullo e di un patrimonio immobiliare non prontamente liquidabile e vincolato da provvedimenti giudiziari sin dal 2019.

#### 4) SULLA SITUAZIONE ABITATIVA E PERSONALE E SULLE SUE SPESE DI MANTENIMENTO DELLA RICORRENTE.

La signora vive da sola nell'abitazione sita a Treviso (TV), in via Ragazzi del '99 n. 10 (doc. 37), di cui è proprietaria.

La ricorrente ha stimato in € 1.137,50 (doc. 38) la somma mensile necessaria al suo sostentamento, alla quale provvede mediante l'aiuto di familiari e amici, somma rideterminata nella Relazione particolareggiata nell'importo, di poco inferiore, di € 1.097,01 (cfr. pagg. 25-28 della Relazione all. 6).

#### 5. SULL'AMMONTARE DEL PASSIVO DELLA RICORRENTE.

L'entità del passivo della signora Carraro, in base alle dichiarazioni di credito verificate dall'O.C.C., ammonta a € 343.521,48 (cfr. pag. 29 della Relazione all. 6).

Di questo passivo la porzione maggiore pare essere nei confronti di soggetti di diritto privato, per complessivi € 318.482,29.

---

<sup>2</sup> Cfr. Trib. Monza, decreto 09/05/2013, emesso nella procedura di liquidazione del patrimonio n. 7/2013, che ritiene che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento “*emergendo per tabulas ... uno squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, il cui persistere è attestato dalla pendenza di numerose procedure esecutive già a partire dal 2009, che determina la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*”.

Non risultano protesti (doc. 14).

Invece verso Erario ed enti pubblici i debiti sono pari, in base alla documentazione messa a disposizione dalla debitrice e reperita dall'O.C.C., ad € 25.039,19.

Si riporta di seguito l'elenco dei creditori, suddivisi in base alla loro qualifica (persone fisiche, società ed enti di diritto privato – società ed enti di diritto pubblico), con l'indicazione delle somme da essi pretese:

**a) verso soggetti di diritto privato:**

	Importo preteso
S [redacted] I [redacted] W [redacted] A [redacted] W [redacted] E [redacted] (precetto 20.3.2021)	€ 237.619,40
S [redacted] I [redacted] W [redacted] A [redacted] W [redacted] E [redacted] (precetto 16.6.2022)	€ 22.477,74
E [redacted] S.n.c./E [redacted] S.r.l.	€ 11.211,28
E [redacted] S.n.c.	€ 6.100,48
Avv. C [redacted] E [redacted]	€ 20.292,36
Avv. D [redacted] A [redacted]	€ 20.000,00
[redacted]	€ 781,03
<b>Totale</b>	<b>€ 318.482,29</b>

Si precisa che il credito dell'avv. A [redacted] D [redacted] (doc. 46), dovrà essere oggetto di verifica, non essendo munito di titolo esecutivo.

**b) verso Erario ed enti pubblici:**

Una parte dei debiti nei confronti di Erario ed enti pubblici risulta dall'atto d'intervento depositato il 27/12/2019 nell'esecuzione immobiliare pendente avanti il Tribunale di Treviso (R.G. n. 445/2019), sulla base delle cartelle e per gli importi indicati di seguito. Di tali debiti l'unico assistito da ipoteca è quello di € 3.013,05 risultante dal documento n. 084 570 1999 04 02 9499142.

Precisamente:

**a) Debiti tributari (per imposte, tasse e contributi)**

a.1) € 1.566,72 per debiti maturati nei confronti di "Abaco S.p.a." per omesso

versamento della tassa rifiuti per le annualità 2015-2019, come risulta dalla “comunicazione di procedibilità dei crediti n. 18110 del 28.4.2022” (**doc. 40**);

a.2) € 5.148,00 per debiti maturati nei confronti di Agenzia Entrate di cui:

- € 3.300,00 per imposta di registro della sentenza n. 1456/2020 emessa dal Tribunale di Treviso. A detto importo dovrà altresì essere aggiunta l'imposta di registro dovuta a seguito di tassazione della sentenza n. 1147/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia (**doc. 41**);

- € 1.848,00 in relazione al versamento del doppio contributi unificati di cui alla sentenza della Corte d'Appello n. 1147/2022 (**doc. 8**) e di cui all'ordinanza ex artt. 669 terdecies, 737 e 738 cod. proc. civ. del Tribunale di Treviso (**doc. 42**) (che ha definito il reclamo R.G. 3771/2019) cui la ricorrente è stata condannata ai sensi dell'art. 13 c. 1, *quater* del d.p.r. n. 115/2002;

a.3) € 16.858,75 per debiti iscritti a ruolo da “Agenzia Entrate Riscossione” nei confronti della sig.ra Carraro Maria Gabriella, come risulta dall'atto di intervento nella procedura esecutiva n. 445/2019 RGE (**doc. 43**);

a.4) € 270,36 per debiti maturati nei confronti di “Gefil S.p.a.” come risulta dalla visura P.R.A. dell'autovettura targata DF243HN (**doc. 10**);

a.5) € 146,00 per debiti maturati nei confronti di “I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l.” come risulta da visura P.R.A. dell'autovettura targata DF243HN (**doc. 10**);

a.6) € 560,00 per debiti verso “Areariscossioni S.r.l.” come risulta da visura P.R.A. dell'autovettura targata DF243HN (**doc. 10**);

a.7) € 489,36 per debiti maturati nei confronti di Regione Veneto imputabili all'omesso versamento della tassa annuale di circolazione del veicolo targato DF243HN per le annualità 2018 e 2019, come risulta da appositi avvisi di accertamento (**doc. 44**).

I crediti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di cui sopra al punto a.3) sono:

N. documento	Ente creditore	Capitale	Mora	Aggi	Spese tabellari	Ipoteca
084 570 1999 04 02 9499142		€ 1.124,77	€ 1.656,78	€ 50,64	€ 180,86	11/11/2002 n. RG. 51409 n. RP 9832
11320110012543090 000	Amm.ne finanziaria Dir. Prov. Torino	€ 120,02	€ 37,71	€ 13,13	€ 0,00	
11320110015972366 000	Comune Padova	€ 196,33	€ 57,14	€ 21,99	€ 0,00	
11320110016838074 000	Consorzio Bonifica Piacenza	€ 82,54	€ 22,60	€ 9,46	€ 0,00	
11320110029358306 000	Comune Treviso	€ 101,02	€ 24,36	€ 11,33	€ 0,00	
11320110033386519 000	CCIAA Treviso	€ 218,62	€ 45,46	€ 23,80	€ 0,00	
11320120000523433 000	Comune Treviso	€ 39,11	€ 9,62	€ 4,41	€ 0,00	
11320120008080285 000	Amm.ne finanziaria Dir. Prov. Torino	€ 132,84	€ 36,78	€ 15,27	€ 5,88	
11320120009946454 000	Consorzio Bonifica Piacenza	€ 91,00	€ 26,70	€ 10,59	€ 5,88	
11320120023474318 000	Contarina Spa	€ 209,74	€ 56,90	€ 24,00	€ 5,88	
11320130002814549 000	Multiente	€ 219,51	€ 48,80	€ 21,47	€ 5,88	
11320130006603588 000	Consorzio Bonifica Piacenza	€ 91,00	€ 19,73	€ 9,97	€ 5,88	

N. documento	Ente creditore	Capitale	Mora	Aggi	Spese tabellari	Ipoteca
11320130006603689 000	Comune Treviso	€ 132,18	€ 20,25	€ 12,19	€ 5,88	
11320130024647010 000	CCIAA Treviso	€ 228,32	€ 39,00	€ 21,39	€ 5,88	
11320140001681649 000	Amm.ne finanziaria Dir. Prov. Treviso	€ 466,85	€ 106,15	€ 45,85	€ 5,88	
11320140002286856 000	Comune Treviso	€ 1.093,79	€ 224,81	€ 105,48	€ 5,88	
11320140005386786 000	CCIAA Treviso	€ 106,85	€ 18,85	€ 10,06	€ 5,88	
11320140009028952 000	Consorzio Bonifica Piacenza	€ 95,00	€ 18,03	€ 9,04	€ 5,88	
11320150006738408 000	Multiente	€ 213,77	€ 30,49	€ 19,54	€ 8,72	
11320150017068882 000	Trib. Rovigo	€ 2.815,27	€ 386,41	€ 256,13	€ 42,37	
11320160004531758 000	CCIAA Treviso	€ 117,03	€ 10,07	€ 7,62	€ 7,36	
11320160009938500 000	Consorzio Bonifica Piacenza	€ 95,00	€ 10,51	€ 6,33	€ 7,12	
11320160013121827 000	Amm.ne finanziaria Dir. Prov. Vicenza	€ 2.238,26	€ 187,47	€ 145,55	€ 33,07	
11320170000951140 000	Comune Bobbio	€ 590,10	€ 28,83	€ 37,14	€ 12,87	
11320170003044448 000	Consorzio Bonifica Piacenza	€ 67,00	€ 5,11	€ 4,33	€ 6,75	

N. documento	Ente creditore	Capitale	Mora	Aggi	Spese tabellari	Ipoteca
11320180003332125 000	Consorzio Bonifica Piacenza	€ 61,00	€ 3,01	€ 3,84	€ 6,66	
11320180010530022 000	Camera Commercio	€ 163,36	€ 4,85	€ 10,09	€ 7,82	
11320180011058809 000	Comune Bobbio	€ 1.148,00	€ 20,06	€ 70,08	€ 19,03	
11320190007094964 000	Consorzio Bonifica Piacenza	€ 56,00	€ 0,68	€ 3,40	€ 5,88	
		€ 12.314,28	€ 3.157,16	€ 984,12	€ 403,19	
<b>Importo complessivo</b>					<b>€ 16.858,75</b>	

## 6. SUL PATRIMONIO DELLA RICORRENTE.

### Beni immobili.

La debitrice, totalmente priva di reddito, è proprietaria per intero o per quote di numerosissimi immobili (**Inventario immobili all. 02**).

Un importante compendio immobiliare è sito a Ottone (PC), ove la ricorrente non si reca da diversi anni, che costituisce una parte del borgo Moglie dell'alta Val Trebbia e comprende 243 particelle catastali intestate alla signora Carraro) per complessivi mq. 248.727 di terreni (bosco ceduo, vigneto, prato, castagneto, pascolo, seminativo, incolto produttivo), su cui sono eretti diversi rustici accatastati (cfr. immobili n. 176, 179 e 180 della visura catastale **all. 03**), alcuni in buone condizioni di manutenzione, altri che necessitano di importanti interventi edilizi. Riferisce la signora Carraro dell'esistenza di altri rustici in stato di totale abbandono e di ruderi non risultanti al catasto.

Da ricerche effettuate è emersa l'esistenza di ulteriori beni, ancora intestati al padre [REDACTED] e alla madre [REDACTED] di cui la signora Carraro è unica erede (doc. 22.2), rispettivamente n. 53 (doc. 23) e n. 209 (doc. 24) immobili, che per l'intero hanno superficie complessiva rispettivamente di mq. 166.172 e di mq. 1.358.058, per un totale di mq. 1.524.230 (oltre 155 ettari), di cui i due genitori della signora Carraro sono intestatari di quote di varia entità che non è stato possibile accertare.

Nella Relazione dell'O.C.C. i soli terreni in Ottone (PC) già intestati alla signora Carraro sono stati stimati, secondo stime riferite da agenzie *in loco*, per un valore di € 115.670,18 (cfr. pagg. 18-19 della Relazione all. 6).

Si aggiungano i rustici di cui ai nn. 176 (superficie non determinata), 179 (di 238 mq.) e 180 (di 112 mq.) della visura catastale all. 3 che -pur in assenza di stima- potranno portare un'ulteriore entrata alla procedura liquidatoria.

Gli immobili catastalmente intestati alla signora Carraro sono oggetto dell'esecuzione n. 61/2020 avanti il Tribunale di Piacenza, in cui è stata fissata per il giorno 23/11/2022 l'udienza *ex art. 569 c.p.c.* (doc. 22).

Si precisa che le particelle relative agli immobili da n. 234 a n. 243 della visura catastale all. 3, pur risultando intestati per 3/4 alla signora Carraro e per 1/4 alla signora [REDACTED] (madre della signora Carraro), sono interamente di proprietà della signora Carraro, unica erede della madre.

Anche i terreni di cui i genitori della signora Carraro risultano ancora catastalmente intestatari, che hanno una superficie complessiva (per l'intero e non per le quote) di mq. 1.524.230, potrebbero portare -previa verifica delle quote di proprietà e della loro ubicazione- a un'ulteriore entrata per la procedura.

La signora Carraro è altresì proprietaria della casa di abitazione principale, sita a

Treviso in via Ragazzi del '99 n. 10, essa pure oggetto di esecuzione (R.G. 445/2019 Tribunale di Treviso), per la quale è prevista la vendita senza incanto con primo esperimento fissato per il giorno 6/7/2022 (doc. 18), con prezzo base di € 190.000,00 e offerta minima di € 142.500,00.

Considerata la numerosità dei beni da liquidare, si ritiene che debba essere salvaguardato il diritto soggettivo di uso dell'abitazione e che pertanto la liquidazione di tale unità immobiliare debba avvenire come ultimo asset, e ciò in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 47 c. 2° L.F.<sup>3</sup> e avuto riguardo all'art. 14 *quinquies* lett. e) L. 3/2012<sup>4</sup>. Pertanto si chiede che il Tribunale ordini la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ma, ritenuta la presenza di gravi e specifiche ragioni riconducibili all'età avanzata dalla signora Carraro, agli effetti anche psicologici deleteri di un anticipato sradicamento dall'ambiente domestico e alla sua impossibilità di munirsi di entrate ulteriori per il pagamento di una pigione, autorizzi la stessa signora Carraro a utilizzare l'immobile di Treviso quale abitazione principale, disponendo che detto immobile sia posto in vendita al termine della liquidazione degli altri beni.

#### **Beni mobili registrati.**

Ferma l'impignorabilità dei beni individuata dalla legge, si chiede l'esclusione dal programma di liquidazione dell'unico autoveicolo di proprietà (Honda Jazz, anno 2007, targa DF243HN: cfr. docc. 10 e 25), vetusto e di valore infimo<sup>5</sup>, in quanto necessario a essenziali esigenze di vita della signora Carraro (i.e. per fare la spesa alimentare e spostarsi per esami e visite mediche).

---

<sup>3</sup> L'art. 47 comma 2° L.F. recita: “La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività”.

<sup>4</sup> L'art. 14 *quinquies* lett. e) L. 3/2012 recita: “”.

<sup>5</sup> Sull'ammissibilità dell'esclusione cfr. Trib. Venezia, Sezione Prima, decreto 31.5.2018 - nella procedura R.G. 10/2017 – all. 4).

### **Beni mobili.**

Per quanto riguarda i beni mobili presenti nella sua abitazione, i gioielli e la mobilia di pregio sono stati venduti negli anni passati per garantire i mezzi di sussistenza alla signora Carraro. Fatta eccezione per la cucina e la camera, gli altri mobili sono di proprietà della signora [REDACTED] che glieli ha lasciati in comodato allorquando si è trasferita in [REDACTED] e sono già stati oggetto di pignoramento da parte dei creditori [REDACTED] (doc. 11): detta esecuzione è stata poi oggetto di rinuncia a fronte del pagamento -per ragioni affettive da parte della proprietaria dei beni stessi [REDACTED] del modesto valore di stima (€ 2.355) e delle spese di esecuzione, con impegno degli allora esecutanti [REDACTED] a non sottoporre più tali beni a vincolo pignoratizio (doc. 12).

### **Partecipazioni.**

La signora Carraro risulta ancora titolare della quota del 99% del capitale sociale di Mistral S.r.l. (C.F. 02385360264) con sede a Villorba (TV) in via Magenta n. 2 (doc. 28). Dalla visura storica (doc. 29) la società risulta inattiva dal 26/2/1996, fallita il 16/12/1997, in concordato fallimentare omologato il 9/12/1999, in liquidazione volontaria dal 13/3/2001, con bilancio finale di liquidazione depositato il 28/1/2002, per cui trattasi verosimilmente di omessa cancellazione per dimenticanza.

### **Rapporti di conto corrente e strumenti finanziari.**

La signora Carraro è titolare del conto corrente n. 884934 acceso il 31.8.2011 presso "CheBanca!", con saldo a debito al 31/3/2022 di € 76,46 (doc. 30).

La stessa è inoltre titolare della carta di credito PostePay Evolution n. 5333.1711.6885.1844, aperta in data 16/5/2022, ed avente un saldo (positivo) di € 102,64 al 13/6/2022 (doc. 31).

La signora Carraro ha dichiarato di non essere titolare di rapporti di conto corrente e/o di titoli all'estero (doc. 32).

#### **Crediti.**

Sussiste a favore della signora Carraro soltanto un credito di € 2.356,48 nei confronti dell'avv. D. T. per rimborso di spese di lite come da ordinanza 1/12/2021 nel processo R.G. 1529/2020 del Tribunale di Treviso (doc. 33).

#### **Redditi.**

La signora Carraro non percepisce alcun reddito.

Ha ripresentato all'I.N.P.S. domanda di assegno sociale, già precedentemente respinta (doc. 34) a causa dell'ingente patrimonio immobiliare.

Attualmente le sue entrate sono costituite da erogazioni liberali del figlio [REDACTED] [REDACTED] e dell'amica [REDACTED] (doc. 36) e non ha presentato dichiarazioni dei redditi negli ultimi cinque anni.

Qualora alla signora sia riconosciuto l'assegno di cittadinanza o altro pubblico sussidio, esso potrà essere rimesso alla procedura nella quota che risultasse eccedente i limiti di cui all'art. 14 *ter* comma 6° lett. b) della L. 3/2012.

#### **7. ESECUZIONI IN CORSO.**

##### **a) Avanti il Tribunale di Treviso.**

Oggetto di esecuzione avanti il Tribunale di Treviso (R.G.E. n. 445/2019) (doc. 16), è l'immobile ove risiede la ricorrente, sito a Treviso (TV) in via Ragazzi del '99 n. 10, in proprietà per l'intero della ricorrente, ed identificato al Catasto fabbricati del Comune di Treviso, come segue:

- abitazione, Foglio 5, Sez. M, Mapp. n. 969, sub. 3 categ. A/2, classe 4, vani 9,5, R.C. € 1054,86;

- garage, sub. 2, categ. C/6, classe 4, sup. cat. 13 mq, R.C. € 45,65;

- area urbana, sub. 1, sup. cat. 163 mq (docc. 15 e 17).

Il processo è attualmente in fase di vendita delegata (doc. 18), con prima asta fissata al 6/7/2022, al prezzo base di € 190.000 (offerta minima di € 142.500).

L'esecuzione è stata promossa dai creditori E [REDACTED] S.n.c. ed E [REDACTED] S.r.l., e in essa sono intervenuti i creditori: S [REDACTED] F [REDACTED] W [REDACTED] A [REDACTED] W [REDACTED] E [REDACTED] Agenzia Entrate Riscossione (doc. 43), avv. F [REDACTED] C [REDACTED]

#### **B) Avanti il Tribunale di Piacenza.**

Oggetto di esecuzione avanti il Tribunale di Piacenza (R.G.E. n. 61/2020) (docc. 19-22, 45 e 48), è il compendio immobiliare situato ad Ottone (PC).

L'esecuzione è stata promossa da S [REDACTED] F [REDACTED] W [REDACTED] A [REDACTED] W [REDACTED] E [REDACTED] con l'intervento di E [REDACTED] S.r.l., E [REDACTED] S.n.c. e dell'avv. C [REDACTED]

Il processo è attualmente in fase di attesa del deposito della perizia di stima da parte del dott. Agr. [REDACTED] a ciò nominato, con udienza fissata, ex art. 569 c.p.c., al 23/11/2022 (doc. 22).

#### **8. ATTI DI DISPOSIZIONE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.**

Negli ultimi cinque non sono stati compiuti dalla signora Carrao atti di disposizione del proprio patrimonio.

#### **9. SUL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE.**

Secondo le valutazioni operate dall'O.C.C. a pag. 33 della Relazione (all. 6), il valore del patrimonio prontamente liquidabile risulta inferiore alle passività accertate.

Come poc'anzi ricordato, considerata l'età avanzata della signora Carraro, poco meno che ottantenne, la sua impossibilità allo stato di prendere in locazione un immobile a uso abitativo ove dovesse lasciare l'attuale abitazione -per mancanza di reddito e impossibilitata per ragioni anagrafiche a procurarselo lavorando- si

chiede al giudice che ex art. 47 c. 2° L.F. e art. 14 quinquies, lett. e), L. n. 3/2012 ordini la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ma, ritenuta la presenza di gravi e specifiche ragioni, autorizzi la debitrice a utilizzare l'immobile di Treviso quale abitazione principale, disponendo che sia posto in vendita dopo la liquidazione degli altri immobili siti a Ottone (PC), che potrebbero verosimilmente portare a un ricavato più che sufficiente a soddisfare per intero le spese di procedura e tutti i creditori.

La procedura di liquidazione dei beni consentirà così una gestione coordinata delle attività di liquidazione degli immobili, secondo un ordine razionale che potrebbe portare al tempo stesso a dare soddisfazione ai creditori, inclusi quelli non intervenuti nelle esecuzioni pendenti, senza arrecare inutili pregiudizi alla debitrice.

Dal momento che l'asta dell'abitazione della ricorrente è fissata al 6/7/2022, si chiede che il Giudice emetta il decreto di apertura della liquidazione, con conseguente sospensione delle procedure esecutive pendenti, prima della data fissata per l'asta.

#### **10. SULLA NOMINA DEL LIQUIDATORE E SULLE SPESE DELL'O.C.C. E DEL LIQUIDATORE IN PREDEDUZIONE.**

Si chiede che sia nominato quale liquidatore preferibilmente la dott.ssa Chiara Pegoraro, già professionista designato dall'O.C.C.: la domanda di nomina si giustifica per ragioni di economia processuale e per evitare che la procedura sia gravata da ulteriori costi che andrebbero a ridurre le somme disponibili per il soddisfo dei creditori, la giurisprudenza, anche dell'intestato Tribunale<sup>6</sup>, afferma che

---

<sup>6</sup> Trib. Treviso, decreto 25/2/2019, in cui si afferma "Il D.M. 202/2014 non prevede esplicitamente un compenso per il gestore nella procedura di liquidazione del patrimonio ... Se ne ricava che nella procedura di liquidazione del patrimonio la regola è che il liquidatore coincide col gestore e che il suo compenso è unico".

di regola debba esservi coincidenza delle figure del gestore e del liquidatore.

Si chiede che siano poste in prededuzione le spese e il compenso dell'O.C.C. di Villorba e del professionista da questi nominato per l'elaborazione della relazione particolareggiata *ex art. 14 ter*, comma 3, legge n. 3/2012, detratto quanto già versato.

Le spese di procedura sono prededucibili, ai sensi dell'art. 14 *duodecies*, comma 2, della legge n. 3/2012. La giurisprudenza di merito si è già espressa in tal senso in sede di piano del consumatore, di proposta di accordo e di liquidazione dei beni<sup>7</sup>.

#### 11. SULLE SPESE DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE.

Le spese di consulenza e assistenza legale dovute all'avv. Claudio Gheno di Treviso per l'attività di studio e assistenza avanti l'O.C.C. sono quantificate in € 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, *ex art. 2 D.M. n. 55/2014*, C.P.A. al 4%, e IVA se dovuta per legge (**doc. 50**) e anticipazioni.

Nella stessa somma è stato determinato il compenso per la fase giudiziale (*ibidem*), oltre ad anticipazioni.

La ricorrente ha depositato in data 20/6/2022, avanti l'Ordine degli Avvocati di Treviso, l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (**all. 05**), sulla quale l'O.d.A. non si è oggi pronunciato.

Si chiede che compensi e spese di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale, nella misura sopra determinata, siano poste in prededuzione sulla massa attiva ricavata dalla liquidazione dei beni, se e nella misura in cui non siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

---

<sup>7</sup> Cfr. per il piano del consumatore Trib. Napoli, decreto n. 2771 del 16/11/2017. Per la procedura di accordo di composizione della crisi: Trib. Pistoia, R.G. n. 4/2014, decreto 19/11/2014. Per la procedura di liquidazione del patrimonio, Trib. Pavia, Sez. I, R.G. n. 9/2021, decreto 01/03/2021, per il quale “rispetto alla prededuzione da riconoscere al difensore che assiste il debitore ... la Sezione ritiene di riconoscere la prededuzione al compenso del professionista”.

## 12. DURATA DELLA PROCEDURA.

Si prevede che la presente procedura abbia la durata necessaria per la liquidazione dei beni di almeno anni quattro, ai sensi dell'art. 14 *novies*, comma 5, legge n. 3/2012.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e rinviando per il resto alla relazione particolareggiata dell'O.C.C. (**all. 06**), la signora Maria Gabriella Carraro, come sopra rappresentata e difesa,

### CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, previa verifica dei presupposti previsti dall'art. 14 *ter* della L. n. 3/2012, di pronunciare il decreto di cui all'art. 14 *quinquies* della citata legge n. 3/2012 e quindi in particolare:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* legge n. 3/2012;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento della ricorrente e del suo nucleo familiare, secondo quanto disposto dall'art. 14 *ter*, comma 6, lett. b);
- nominare il liquidatore, da individuarsi preferibilmente, per ragioni di economia processuale *ex art. 15 c. 8* L. n. 3/2012, nella persona della dott.ssa Chiara Pegoraro, professionista nominata dall'O.C.C. di Villorba quale gestore della crisi ed estensore della relazione particolareggiata di cui all'art. 14 *ter* legge n. 3/2012;
- disporre che non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che la sospensione non opera comunque nei confronti

- dei titolari di crediti impignorabili;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la ricorrente a utilizzare la casa di abitazione di Treviso sino alla sua eventuale vendita forzata, e autorizzando il liquidatore ad escludere dai beni oggetto di apprensione l'autoveicolo targato DF243HN di proprietà di Maria Gabriella Carraro e gli arredi della casa, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
  - ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili presenti nel patrimonio del debitore;
  - stabilire la forma di pubblicità del ricorso e del decreto che verrà ritenuta idonea, individuando forme e modalità aventi un costo il più possibile contenuto;
  - ammettere in prededuzione le spese e i compensi dell'O.C.C. e del nominando liquidatore, ai sensi dell'art. 14 *duodecies*, comma 2, legge n. 3/2012;
  - ammettere ovvero confermare l'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente disposta dal C.O.A. e ammettere in prededuzione le spese di assistenza legale come sopra quantificate, ai sensi dell'art. 14 *duodecies* comma 2, legge n. 3/2012 per le attività che non dovessero beneficiare dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  - determinare la durata della procedura nel tempo necessario a portare a termine la liquidazione sino alla completa soddisfazione dei creditori e in ogni caso per almeno anni quattro dalla data di deposito della domanda.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudice.

Si producono i seguenti documenti:

- all. 01) P.E.C. dell'avv. Claudio Gheno del 27/6/2022, la richiesta di provvedere al deposito della relazione ex art. 14 *ter*, comma 3, Legge 3/2012;
- all. 02) file xls con inventario immobili;
- all. 03) Visura catastale provincia di Piacenza di Carraro Maria Gabriella;
- all. 04) Trib. Venezia, Sezione Prima, decreto 31.5.2018;
- all. 05) Istanza di ammissione al P.S.S.;
- all. 06) Relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 14 *ter*, comma 3, e art. 15 comma 6 L. 3/2012 relativa a Maria Gabriella Carraro con n. 50 documenti allegati.
- doc. 01. Istanza per la nomina del gestore della crisi
- doc. 02. Nomina gestore pratica 34\_2022 Carraro Maria Gabriella
- doc. 03. Accettazione incarico
- doc. 04. Comunicazioni ex art. 14 *ter* c. 4 L. 3-2012
- doc. 05. Certificato rilasciato dal Tribunale di Treviso – Cancelleria Fallimentare
- doc. 06. Illustrazione della proposta e breve ricostruzione situazione debitoria
- doc. 07. Sentenza emessa dal Tribunale di Treviso (n. 1456/2020 del 20.10.2020)
- doc. 08. Sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia (n. 1147/2022 del 10.05.2022)
- doc. 09. Visura Pubblici Registri Immobiliari (4 file)
- doc. 10. Visura Pubblico Registro Automobilistico su targa DF243HN
- doc. 11. Verbale pignoramento esecuzione mobiliare n. 1212/2021
- doc. 12. Accordo transattivo del 16.09.2021
- doc. 13. Estratto ruoli rilasciato da Agenzia Entrate Riscossione
- doc. 14. Visura protesti rilasciata dalla Camera di Commercio
- doc. 15. Visura catastale immobili siti in Treviso

doc. 16. Fascicolo storico esec. immobiliare n. 445/2019 RGE Tribunale di Treviso

doc. 17. Perizia di stima geom. [REDACTED]

doc. 18. Avviso di vendita

doc. 19. Relazione ventennale notaio [REDACTED]

doc. 20. Reazione delegato notaio [REDACTED]

doc. 21. Fascicolo storico esec. immobiliare n. 61/2020 RGE Tribunale di Treviso

doc. 22. Fissazione udienza comparizione delle parti

doc. 22.1 Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna

doc. 22.2 Certificato di famiglia storico

doc. 22.3 Dichiarazione Carraro mancato completamento successioni

doc. 23 Visura catastale Carraro [REDACTED]

doc. 24 Risultanze catastali [REDACTED]

doc. 25 Carta circolazione autovettura targata DF243HN

doc. 26 Dichiarazione assenza beni mobili

doc. 27 Dichiarazione assenza beni mobili di pregio

doc. 28 Storia delle partecipazioni

doc. 29 Visura storica "Mistral S.r.l."

doc. 30 Estratto conto corrente n. 884934 acceso presso CheBanca!

doc. 31 Estratto carta di credito PostePay Evolution

doc. 32 Dichiarazione assenza strumenti finanziari all'estero

doc. 33 Ordinanza dell'1.12.2021 emessa nel procedimento n. 1529/2020 RG

doc. 34 Rigetto istanza assegno sociale

doc. 35 Dichiarazione non presentazione dichiarazioni redditi

doc. 36 Estratto bonifici effettuati da sig.ra [REDACTED]

doc. 37 Certificato di residenza e contestuale stato di famiglia

- doc. 38 Elenco spese
- doc. 39 Tabella denominata "Spesa mediana mensile e spesa media mensile delle famiglie per numero di componenti"
- doc. 39.1 Pezze giustificative
- doc. 40 Comunicazione di procedibilità dei crediti n. 18110 del 28.04.2022
- doc. 41 Liquidazione imposta di registro
- doc. 42. Ordinanza ex artt. 669 terdecies, 737 e 738 cod. proc. civ. (che ha definito il reclamo R.G. 3771/2019 Tribunale di Treviso)
- doc. 43 Atto di intervento Agenzia Entrate Riscossione
- doc. 44. Avvisi di accertamento Regione Veneto
- doc. 45. Ricorso per intervento avv. C [REDACTED]
- doc. 46 Ricorso ex art. 702 bis cpc
- doc. 47. Riepilogo spese condominiali
- doc. 48. Atto di intervento "E [REDACTED] Snc" ed "E [REDACTED] S.r.l."
- doc. 49. Preventivo O.C.C.
- doc. 50. Preventivo avv. Gheno.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente procedimento per composizione della crisi ai sensi della legge n. 3/2012 è soggetto al Contributo Unificato di € 98,00, da prenotare a debito stante il deposito di istanza di ammissione al P.S.S..

Treviso, li 30/6/2022

Avv. Claudio Gheno